

All'Ufficio Relazioni Sindacali
SEDE

Prot. 203

OGGETTO: DPR 51/2009. Riflessi Pensionistici e Previdenziali. Richiesta.

Com'è noto il DPR 51/2009 – *pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 Maggio 2009, Supplemento Ordinario n. 77* – presenta notevoli riflessi sui trattamenti pensionistici e previdenziali del personale del Comparto Sicurezza.

Alla luce di ciò, si chiede di valutare la possibilità di emanare una circolare esplicativa sull'argomento, così come posto in essere - *con Circolare 03.08.2009* - dalla Polizia di Stato.

In attesa di cortese riscontro, si porgono Distinti Saluti.

Roma, 5 Agosto 2009

IL SEGRETARIO NAZIONALE
f.to Danilo SCIPIO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI AEREI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI ED AEREI	<u>LORO SEDI</u>

OGGETTO: Decreto Del Presidente Della Repubblica 16 aprile 2009 , n. 51 concernente il "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007."
Riflessi pensionistici e previdenziali.

Nel Supplemento Ordinario n. 77 della Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica in oggetto indicato.

Considerati i riflessi della suddetta normativa sui trattamenti pensionistici e previdenziali, si forniscono apposite indicazioni sulle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai sottoindicati articoli anche per consentire alle Prefetture la trasmissione alle competenti sedi provinciali dell'INPDAP degli aggiornati dati economici necessari per la riliquidazione dei trattamenti pensionistici del personale della Polizia di Stato interessato.

All'articolo 1, comma 1, si stabilisce l'area di applicazione che riguarda il personale dei ruoli della Polizia di Stato, "con esclusione dei dirigenti e del personale di leva."

Al comma 2 è, altresì, previsto che le presenti disposizioni integrano, per la parte economica (in questa sede trattata), quelle relative al periodo 1 gennaio 2006 /31 dicembre 2007 contenute nel DPR 170/07.

All'articolo 2, viene disposta la retrodatazione dall'1/09/2007 al 1/02/2007 dei nuovi stipendi previsti dall'articolo 2, comma 3 del DPR 170/2007, per effetto dell'applicazione dell'articolo 15 del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n.222 ed il riassorbimento degli incrementi attribuiti dall'1/02/2007, ai sensi dell'articolo 2 del DPR 170/2007.

Pertanto, i valori stipendiali "a regime" dall'1/2/2007 sono quelli riportati nella tabella di cui all'allegato I.

Inoltre è confermata la disposizione prevista dall'articolo 3 comma 2 del Decreto Legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (introduttivo del sistema dei parametri stipendiali) e cioè che il conglobamento nel trattamento stipendiale dell'indennità integrativa speciale "non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni e dell'applicazione dell'articolo 2 comma 10 della legge n. 8 agosto 1995, n.335." Al riguardo si rimanda alle istruzioni impartite con circolare n. 333/H/C23 del 14/02/2005.

La retrodatazione degli aumenti stipendiali dall'1/9/2007 all'1/2/2007, già disposto, come detto, dall'articolo 15 del DL 159/07, convertito con modificazioni nella legge 222/07, è stata, per gli aspetti meramente economici trattata dalla circolare del Servizio TEP e Spese Varie n. 333.G/contr. 2007C.D.I. N. 13/07 DEL 3/12/2007 e per gli aspetti pensionistici dalla nota operativa della Direzione Centrale Pensioni dell'INPDAP n. 25 del 13/06/2008, alle quali si rimanda.

Si ritiene opportuno precisare che il personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione durante il periodo di vigenza contrattuale del DPR 170/2007 e del DPR 51/2009, ha diritto alla riliquidazione del proprio trattamento di quiescenza, sulla base delle misure stipendiali previste dall'articolo 2 comma 2 del DPR in esame, qualora già non attribuite.

Conseguentemente gli Uffici Territoriali dovranno provvedere alla comunicazione degli illustrati dati stipendiali alle sedi INPDAP con le consuete modalità indicate nella circolare ministeriale 333/H/N18ter del 26/04/2005 e circolari INPDAP n. 67 del 16/12/2004 e n. 6 del 23/03/2005.

In ultimo si precisa che nei confronti del personale cessato dal servizio dal 2/2/2007 all'1/9/2007, dovrà essere operata, qualora già non effettuata, la rideterminazione dell'indennità di buonuscita per effetto della illustrata retrodatazione.

L'articolo 3 al punto 1 disciplina gli effetti dei nuovi stipendi sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate INPDAP o altre analoghe, e sui contributi di riscatto.

Al punto 2, nonostante l'articolo 1, comma 2 disponga che il DPR 51/2009 integra le norme di cui al DPR 170/2007, viene stabilito espressamente che i benefici economici risultanti dall'applicazione dello stesso sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del D.P.R. in esame.

Viene, altresì, precisato che ai fini dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

L'articolo 4 dispone la retrodatazione dal 1/10/2007 al 1/02/2007 delle misure dell'indennità mensile pensionabile previste dall'articolo 4 comma 1 del DPR 170/2007 e il conseguente riassorbimento degli incrementi attribuiti dal 1/10/2007.

Pertanto, i valori dell'indennità pensionabile dal 1/02/07 sono quelli riportati nella tabella di cui all'allegato 2.

Conseguentemente, per effetto del combinato disposto dell'articolo 4 e dell'articolo 3 comma 2, sarà necessario rivedere le posizioni pensionistiche del personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale con le modalità sopra illustrate per il trattamento stipendiale.

L'articolo 8 ha introdotto, dall'1/12/2008, nuove misure in materia di assegno funzionale ampliando la sfera dei destinatari e rivalutando alcuni importi, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5 comma 3 del DPR 16 marzo 1999 n.254.

In particolare:

- Al comma 1 è stato disposto l'incremento delle misure previste al compimento dei 29 anni di servizio di un importo annuo lordo di € 781,00 per le qualifiche di agente, agente scelto, assistente ed assistente capo nonché l'attribuzione al compimento dei 27 anni di servizio delle misure previste per i 29 anni di servizio ivi comprese quella di cui sopra. Viene, altresì, introdotta una ulteriore fascia di anzianità, **32 anni di servizio**, al compimento dei quali sono attribuite le misure riportate nella colonna 4 delle Tabella riportata nel successivo comma 2.
- Al comma 2 sono state sostanzialmente riassunti in tabella (Allegato 3) le misure previste a titolo di assegno funzionale, anche per effetto di quanto disposto al comma 1.
- Al comma 3 sono state individuate le misure dell'assegno funzionale, per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, a decorrere dall'1/12/2008, considerando quanto stabilito dal comma 1 (Allegato 4).

Nei confronti del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione dal 2/01/2006 al 1/1/2008 (ultimo giorno di servizio 31/12/2007), dovrà essere riliquidato per effetto del disposto dell'articolo 3 comma 2, il trattamento di quiescenza a decorrere dall'1/12/2008 purché ovviamente in possesso all'atto della cessazione dal servizio dei nuovi requisiti previsti dalla norma.

In ultimo, si precisa che le illustrate nuove norme in tema di assegno funzionale non potranno essere applicate per la riliquidazione del trattamento di quiescenza nei confronti del personale cessato dal servizio dal 2/1/2008 al 1/12/2008 (ultimo giorno di servizio 30/11/2008).

Infatti l'INPDAP, Direzione Centrale Previdenza, Ufficio I°-Normativo, ha comunicato, con nota n. 9878 del 16 luglio 09, che le nuove misure dell'assegno funzionale non possono essere applicate al personale sopra indicato in quanto il citato "DPR 51/2009 è integrativo del DPR 170/07 relativo al biennio economico 2006/2007".

Data la rilevanza delle novità introdotte dal DPR 51/09 si confida in una puntuale applicazione delle indicazioni fornite al fine di una sollecita riliquidazione dei trattamenti di quiescenza al personale della Polizia di Stato interessato.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Severino Palazzo)

STIPENDI A DECORRERE DAL 1° FEBBRAIO 2007
(art.2 comma 2 DPR 51 del 16 aprile 2009)

Stipendi a decorrere dal 1° febbraio 2007	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Qualifiche ed equiparate		euro	euro
Vice Questore aggiunto	150,00	127,50	24.705,00
Commissario Capo	144,50	122,83	23.799,15
Commissario	139,00	118,15	22.893,30
Vice Commissario	133,25	113,26	21.946,28
Ispettore superiore s. UPS Sostituto Commissario	139,00	118,15	22.893,30
Ispettore superiore s. UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	115,18	22.316,85
Ispettore superiore s. UPS	133,00	113,05	21.905,10
Ispettore Capo	128,00	108,80	21.081,60
Ispettore	124,00	105,40	20.422,80
Vice Ispettore	120,75	102,64	19.887,53
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	104,13	20.175,75
Sovrintendente Capo	120,25	102,21	19.805,18
Sovrintendente	116,25	98,81	19.146,38
Vice Sovrintendente	112,25	95,41	18.487,58
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	96,48	18.693,45
Assistente Capo	111,50	94,77	18.364,05
Assistente	108,00	91,80	17.787,60
Agente scalo	104,50	88,83	17.211,15
Agente	101,25	86,06	16.675,88

INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE

(art.4 comma 2 DPR 51 del 16 aprile 2009)

Indennità pensionabile a decorrere dal 1° febbraio 2007	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Qualifiche ed equiparate	euro	euro
Vice Questore aggiunto	13,00	812,70
Commissario Capo	12,70	797,60
Commissario	12,60	790,30
Vice Commissario	12,10	758,30
Ispettore superiore s. UPS	12,30	772,10
Ispettore Capo	11,80	737,30
Ispettore	11,40	714,40
Vice Ispettore	11,00	692,00
Sovrintendente Capo	11,30	711,10
Sovrintendente	10,70	669,20
Vice Sovrintendente	10,60	665,90
Assistente Capo	9,50	598,90
Assistente	8,70	545,30
Agente scelto	8,00	500,30
Agente	12,90	467,90

ASSEGNO FUNZIONALE

(art.8 comma 2 DPR 51 del 16 aprile 2009)

Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008	17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
Qualifiche	euro	euro	euro
Agente	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Agente scelto	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Assistente	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Assistente Capo	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Vice Sovrintendente	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Sovrintendente	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Sovrintendente Capo	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Vice Ispettore	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Ispettore	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Ispettore Capo	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Ispettore superiore e UPS	1.829,40	3.070,50	3.531,03

f

ASSEGNO FUNZIONALE

(art.8 comma 3 DPR 51 del 16 aprile 2009)

Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008	17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
Qualifiche	euro	euro	euro
Vice Commissario	2.153,50	3.231,70	3.716,51
Commissario	2.153,50	3.231,70	3.716,51
Commissario Capo	2.770,90	5.144,10	5.915,67
Vice Questore aggiunto	3.122,70	5.144,10	5.915,67

6